

Per “**primi accessi**” si intendono le visite e prestazioni diagnostico - terapeutiche che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto e quelle che lo specialista che effettua la prima visita richiede ad altro specialista perché necessarie alla definizione del quesito diagnostico.

Per i pazienti con patologia cronico-invalidante indicate dalla [circolare n.13 del 13.12.2001](#), si considera primo accesso la prestazione, non riferita né alla malattia esente né alle sue complicanze, che rappresenta il primo contatto con il sistema per lo specifico sospetto diagnostico. In tal caso il medico prescrittore non deve riportare alcun codice di esenzione per malattia cronico-invalidante ed il paziente è tenuto alla compartecipazione alla spesa secondo le normative vigenti.